



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pistoia**

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA
e
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA
CAMERA PENALE DI PISTOIA

in materia di
sperimentazione del Portale Deposito atti Penali (PDP) con valore legale
ai sensi del Decreto Direttoriale DGSIA 5477 dell'11.5.2020

Premesso che

- con nota della DGSIA prot. 811/2020 del 13.5.2020 venivano trasmesse alle Procure della Repubblica le indicazioni operative per l'attivazione del Portale Deposito atti Penali (PDP) con valore legale ai sensi del Decreto Direttoriale DGSIA 5477 dell'11.5.2020;
- in tale nota si invitano gli uffici interessati all'attivazione del servizio con valore legale a provvedere ad abilitare il personale amministrativo ed a concordare con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Camere Penali un numero sufficiente di depositi con il metodo del "doppio binario" in cui i depositi saranno eseguiti sia in modalità tradizionale che telematica (deposito cartaceo a valore legale accompagnato dal deposito telematico a titolo sperimentale) ai fini dell'accertamento della funzionalità dei sistemi;
- la fase di positiva sperimentazione è condizione necessaria per potere attivare la procedura di emissione del decreto del Ministro della Giustizia che autorizza il singolo ufficio alla ricezione di atti e documenti allegati con valore legale;
- la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione dell'attività svolta dal personale amministrativo e dai difensori che hanno partecipato alla sperimentazione con il metodo del "doppio binario";

si conviene quanto segue

1. **Dal 1 al 31 luglio 2020** i difensori potranno depositare memorie, documenti, richieste ed istanze indicate nell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. con modalità telematica a titolo sperimentale attraverso il PDP, cui farà seguito il deposito dei medesimi atti in formato cartaceo, secondo il metodo del "doppio binario". **Il deposito valido a fini di legge è esclusivamente quello cartaceo.**

2. Al fine di verificare il funzionamento del sistema, il difensore avrà cura di indicare, negli atti depositati in formato cartaceo, che vi è stato altresì deposito telematico mediante PDP. Inserirà pertanto nella prima pagina dell'atto con carattere e dimensione del testo adeguati la formula "DEPOSITO PDP".
3. Il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale informeranno gli avvocati sulle modalità di accesso al PDP, anche mediante trasmissione del Manuale Utente Portale Deposito Atti Penali del Ministero della Giustizia, e sul formato che dovranno avere gli atti e documenti da trasmettere in via telematica (articoli da 3 a 6 del Decreto Direttoriale DGSIA 5477 dell'11.5.2020). Informeranno altresì gli avvocati che, nella fase del "doppio binario", per risolvere eventuali problematiche tecnologiche, si potranno avvalere del supporto tecnico della DGSIA disponibile all'indirizzo mail info-ppt@giustizia.it.
4. Il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale si impegnano a garantire che alla sperimentazione del deposito telematico partecipi un numero congruo di difensori, in modo da assicurare l'effettiva verifica della funzionalità del sistema.
5. Il Consiglio dell'ordine e la Camera Penale, all'esito della sperimentazione e comunque entro il 30 agosto 2020, faranno pervenire alla Procura della Repubblica una relazione che sintetizzi gli esiti della sperimentazione.

Pistoia, 25 GIU. 2020.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Tommaso Coletta

IL MAGRIF
dott.ssa Linda Gambassi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA
Avv. Cecilia Turco

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI PISTOIA
Avv. Giuseppe Castelli



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di

visto il DM 27 aprile 2009;

(Ambito di applicazione)

- Pagina 2 di 5

- f) **PDP:** Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST:** Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento:** il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB:** modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE:** Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP:** Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche:** provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

ART. 4

(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia